



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Terza Sezione Civile

Il Giudice, Dr.ssa Elisabetta Bernardel,
nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento - Piano del Consumatore n. 3/2022 ad istanza di [REDACTED]
letti gli atti e i documenti del procedimento;
letta, in particolare, la proposta formulata ai sensi degli artt. 7-8 e 9 della l. n. 3/12 per la composizione della crisi da sovraindebitamento e la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi;
viste le integrazioni documentali ed i chiarimenti richiesti;

OSSERVA

Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento in cui è incorso, [REDACTED] ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 3/12 che prevede, nell'arco temporale determinato in otto anni e sulla base dell'attuale retribuzione e della situazione debitoria esposta, il soddisfacimento integrale (100%) dei debiti verso l'OCC, pari ad € 460,81 per 5 rate mensili e dei debiti verso l'Erario; nella misura del 35% della quota capitale e interessi residua di euro 100.497,96 del creditore ipotecario [REDACTED] con richiesta di moratoria di 12 mesi, a partire dall'omologa del piano, ex art. 8 quarto comma l. 3/2012; nella misura del 20% dei crediti chirografari verso società finanziarie rispettando le scadenze mensili previste nell'allegato prospetto finale.

Tanto premesso, si pone un problema di ammissibilità in riferimenti al co. 4 dell'art. 8 L. 3/2012.

Occorre infatti evidenziare che, sebbene il proponente abbia fatto riferimento alla moratoria annuale per il soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio, ovvero entro 12 mesi dall'omologa, tuttavia nel piano è prevista una dilazione per il pagamento, in misura falcidiata e senza vendita del bene gravato dal privilegio ipotecario, del creditore ipotecario [REDACTED] della durata di almeno 8 anni dall'omologa. Difatti alle pagg. 9 e 10 della proposta (all. 22 al ricorso) si legge *“secondo e terzo anno, ferma la disponibilità di € 500,00 mensili, ai creditori sarebbero riconosciute le*

seguenti somme: ████████ € 185,93 per i primi dodici mesi; euro 255,83 dal tredicesimo al diciottesimo mese; euro 500,00 dal diciannovesimo al ventiquattresimo mese... dal quarto anno sino ottavo anno al creditore ████████ la somma di € 471,80 per n. 60 rate sino al soddisfo della restante quota capitale ed interessi (28.308,15)... nei complessivi 8 anni anche il credito ipotecario in capo alla ████████ sarebbe integralmente estinto nella percentuale proposta di pagamento del 35%”.

Ebbene, alla luce della previsione in esame, in assenza di un preventivo accordo con il creditore ipotecario in ordine alla c.d. moratoria ultrannuale, questo Giudice ha fissato apposita udienza al fine di verificare la posizione del creditore ipotecario, ovvero di acquisirne l'assenso espresso, ma questi non si è costituito né è comparso in udienza.

Ciò detto, in assenza di un espresso assenso dell'ipotecario in ordine alla previsione di soddisfacimento in misura falciata (35%) oltre l'anno dall'omologa, in assenza di vendita del bene gravato dal privilegio, il ricorso non può che dichiararsi inammissibile.

Occorre infatti sottolineare che, sull'interpretazione dell'art. 8, co. 4, l. n. 3/2012, a mente del quale *“La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”*, si sono formati orientamenti contrastanti.

Secondo una prima impostazione, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui sussiste la causa di prelazione, il debitore deve soddisfare entro un anno e per intero il creditore prelatizio. L'unica possibilità per il debitore di evitare la liquidazione del bene (in particolare della casa di abitazione nel caso frequente del mutuo ipotecario) è di ottenere l'espresso consenso del creditore prelatizio interessato. La possibilità di moratoria, che risulta concessa dalla legge, viene ad incidere sulla struttura del rapporto obbligatorio, differendo il termine di esigibilità e di adempimento della relativa prestazione. Mancano, pertanto, gli stessi presupposti di base per potere predicare l'eventualità di una ulteriore dilazione della moratoria in difetto di espresso consenso del singolo creditore interessato (Cass. Civ. n. 4451/2018). Secondo tale impostazione l'indisponibilità del termine di cui all'art. 8, comma 4, per differimenti di durata ultrannuale appare coerente con il regime previsto per il concordato preventivo (nella previgente disciplina fallimentare), per il

quale la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, e dunque l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi "normali", con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti (cfr. Cass. Civ. n. 10112/2014).

Secondo un altro orientamento, invece, il termine "moratoria" deve essere inteso come sospensione del pagamento per un tempo determinato e il consumatore può ottenere l'omologazione di un piano che preveda il pagamento anche falcidiato del creditore prelatizio in un arco temporale superiore ad un anno purché cominci a pagare tale creditore non oltre un anno dall'omologazione del piano (Trib. Napoli, sez. III, 5/12/2017).

Tale ultimo orientamento, tuttavia, appare stridere con l'interpretazione dell'art. 186 bis, co. 2 lett. c) 1. fall., la cui formulazione è identica a quella della disposizione in esame ("il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'art. 160, secondo comma, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione"). Infatti, tale disposizione è stata sempre interpretata nel senso che, onde evitare la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, entro un anno dall'omologazione deve avvenire il pagamento integrale del creditore prelatizio.

Più di recente la Suprema Corte ha ammesso la possibilità di omologare un piano del consumatore che preveda il pagamento dei crediti prelatizi oltre l'anno dall'omologazione, in assenza di liquidazione del bene, purché al creditore prelatizio interessato sia data la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore ovvero gli sia attribuito il diritto di voto (Cass. Civ. n. 17834/2019).

Secondo la Suprema Corte da ultimo citata, negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

Tale interpretazione, che si basa sull'applicazione analogica al piano del consumatore

dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, è stata criticata da parte della giurisprudenza di merito (Trib. Nola 12/4/2022) in quanto, mentre nel caso del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione i creditori possono tutelarsi esprimendo voto contrario alla proposta, il piano del consumatore non prevede tale possibilità, non essendo caratterizzato da alcun genere di accordo con i creditori, e riserva, invece, al giudice l'approvazione a seguito di semplice discussione alla presenza delle parti. Pertanto una simile interpretazione, che presuppone una applicazione analogica di elementi tipici di istituti strutturalmente diversi tra loro, presta il fianco a libere e appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore, ponendo una evidente incertezza in ordine ai limiti temporali e formali entro cui circoscrivere tale potere.

Ritiene pertanto questo Giudice, condividendo i profili critici sollevati da alcuna giurisprudenza di merito, di dover dare continuità all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella citata pronuncia n. 4451/2018.

Di guisa che, in assenza di un consenso espresso del creditore prelatizio in ordine alla c.d. moratoria ultrannuale, in assenza di una previsione di vendita del bene gravato dal privilegio ipotecario in favore della [REDACTED], il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui all'art. 8 co. 4 L.3/2012.

p.q.m.

dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 1.6.2023

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel